

GIORNALE DI UDINE

POI ITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale per gli affari giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Bace tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipato italiano lire 32, per un semestre it. lire 16, per un trimestre it. lire 8 tanto per Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali. — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del Giornale di Udine in Casa Tallini.

(ex-Curati) Via Manzoni presso il Teatro sociale N. 143 rosso il piano — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina costano 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, né si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziari esiste un contratto speciale.

Udine 3 marzo.

finanze federali, signor Ruffy, il bilancio dell'amministrazione federale del 1867 si chiude senza deficit. È un fenomeno unico negli annali dell'Europa moderna.

LA QUISTIONE ORIENTALE

Noi l'abbiamo detto altre volte: la *quistione orientale* rimane in permanenza, finché quei paesi che cominciano a sottrarsi agli effetti della conquista, non vengano trasformati. Tale trasformazione non potrà farsi, senza qualche urto potente. Ora questo urto è temuto da molti e si cerca di ritardarlo, ma è inevitabile.

Noi udiamo da qualche tempo ripetersi di frequente certe notizie di nuove agitazioni in tutte le parti dell'Impero ottomano. La insurrezione di Candia non è ancora vinta, e non sembra presso ad esserlo. La Grecia mostra palesemente le sue intenzioni di allargarsi. Il Montenegro e la Serbia non dissimulano punto che ad un certo momento sarebbero pronti ad attaccare la Turchia. Si accusa la Rumenia di partecipare anch'essa a disegni d'una totale emancipazione. La Bulgaria, la Bosnia, l'Erzegovina, l'Albania, la Macedonia sobbollono. L'Egitto, voglioso di emanciparsi, è preso tra le due influenze della Francia e dell'Inghilterra, che potrebbero andare, in certi casi, fino ad una parziale occupazione. Il canale di Suez per l'una, la spedizione dell'Abissinia per l'altra, forse celano disegni che ancora non si confessano. L'Austria, che non è estranea alle idee di un ingrandimento alle spese della Slavia turca, teme che tutto ciò debba risultare a beneficio della Russia. La Francia, che tempo addietro suscitava i movimenti nazionali anche nell'Impero turco, ora si mostra colà conservativa più che non sembri consono alla sua politica innovatrice. La Russia prende per sé, sicura che le debba fruttare, la bella parte del protettorato delle popolazioni cristiane della Turchia, accrescendo di giorno in giorno la sua influenza. L'Inghilterra è conservatrice per sistema, ma si adatterebbe ai fatti nuovi, se fosse sicura che la Russia non procedesse alle annessioni.

Quale è l'interesse dell'Italia, quale dovrebbe essere la sua politica in Oriente?

L'interesse italiano in Oriente si confonde con quello delle popolazioni che desiderano di emanciparsi. L'Italia, per la sua posizione in mezzo al Mediterraneo, intermedia all'Oriente ed all'Occidente, al Sud ed al Nord, è fatta per avvantaggiarsi della indipendenza e della civiltà dei popoli dell'Europa orientale. Coll'emancipazione e coll'incivilimento di quei popoli, l'Italia acquista una posizione centrale nel mondo incivilito: e non occorre dire, se ciò giovi a lei sotto l'aspetto economico e civile. L'Italia quindi non può associarsi ad alcuna politica, la quale contrarii questo scopo; e piuttosto deve associarsi a chi lo favorisca. Bene è inteso, che l'Italia deve contrariare le annessioni di quei popoli a taluna delle grandi potenze, e segnatamente alla Russia, rispetto a cui gioverebbe anzi porre un cordone di popoli liberi e civili, a maggiore assicurazione della libertà delle nazioni europee. Ma per fare questo l'Italia deve, unita ad altri, togliere alla Russia il vanto di essere la sola protettrice delle nazioni cristiane dell'Oriente.

L'Italia ha partecipato nel 1856 ad un trattato, nel quale erano stipulate certe condizioni a favore dei popoli cristiani dell'Impero turco, ai quali era promessa l'uguaglianza civile. Gli alleati avevano salvato l'Impero turco dalle aggressioni della Russia; e potevano bene pretendere tanto da lui. Il patto

però non fu mantenuto, e non poteva esserlo. Sarebbe come, se il papa promettesse di governare colla libertà. L'uguaglianza civile dei cristiani co' mussulmani in Turchia finirebbe coll'esautorare quest'ultimi: ed è quello che questi non intendono di acconsentire. Ma, dacché la Russia fa valere il trattato del 1856, le popolazioni cristiane mostrano grandissima voglia d'insorgere. Se insorgessero, che cosa deve fare l'Italia?

A vedere come la Turchia non valga nemmeno a comprimere l'insurrezione di Candia, qualcheduno ha messo innanzi il principio del *non intervento*, contando che, se insorgono Serbi, Bulgari, Montenegrini, Albanesi, Greci, la sorte dell'Impero turco sia decisa. Difatti, se tutti questi popoli insorgessero ad un tempo, ciò che non seppero fare mai, è probabile che l'Impero turco terminerebbe col consumarsi nella lotta. L'Italia a ciò non dovrebbe avere nulla di contrario. Ma durerà poi a lungo questa politica di non intervento? La Russia, che pure disposta a proporla, la accetterebbe sinceramente per sé? Non è piuttosto da credersi che essa, dopo avere imbrogliato le carte in Oriente, voglia cogliere l'occasione favorevole che le si può presentare?

Per il fatto l'Oriente cede nel suo grembo molte tempeste, che possono scoppiare da un momento all'altro; e scoppieranno ogni volta che la Russia lo voglia; e le vorrà, se una guerra scoppierà all'Occidente per i contrasti tra Francia e Germania. Noi crediamo, che Napoleone III non abbia nessun interesse a rompere la guerra: ma quando si vedono quasi a bello studio mantenute le cagioni dei dissensi ed incompiuta la soluzione d'ogni quistione, che si deve pensare, se non che tanti malumori senza libero sfogo debbano l'una volta o l'altra scoppiare?

Tutti s'armano fino ai denti; e dicono per preparare la pace. Fino la pacifica Inghilterra, pensando ai casi dell'avvenire, si esercita nella guerra africana. Il Belgio, gli Svizzeri non veggono sicura la loro neutralità, e s'armano. La Svezia, l'Olanda, la Danimarca stanno in pensiero, e rimane per quest'ultima insoluita la questione dello Schleswig settentrionale. L'affare del Re di Hannover rimane come un pretesto per quelli che volessero intervenire nella quistione germanica, malgrado la Nazione. All'Italia lasciano confitta nel corpo quella spina di Roma, mentre la Spagna ha il germe delle rivoluzioni in sé. Della Polonia si parla ogni volta che ci sono novità in aria; ed i profughi polacchi si sono dati al Turco, pur di combattere la Russia. La politica del dualismo in Austria eccita i malumori degli Slavi, i quali, senza desiderarlo, fanno per la Russia, mentre vagheggiano una Slavia meridionale. La Prussia si adopera a costituire l'unità della Germania, ed ormai altri ostacoli non trova che la renitenza dei principi, ai quali lascia sperare un quieto vivere con ricchezza ed onori nel nuovo Impero Germanico, se si adattano consenzienti all'inevitabile. È mai possibile che, con tanto diverse tendenze, con interessi si opposti, si possa fondare una pace durevole senza passare per una guerra?

Bisogna dunque essere preparati ad ogni cosa, giacché colla materia pronta all'incendio basta una scintilla. E la scintilla può venire da ogni parte, non soltanto dall'Oriente tutto in fuoco. Napoleone III avrà egli lunga vita ancora? E se non l'avesse, che accadrebbe in quella Francia, dove i legitimisti, unitisi coi clericali, sperano già la vittoria?

Ecco ragioni di molte, perché noi stiamo attenti e preparati e colle mani affatto libere; ecco ragioni per cui dobbiamo avere una politica nostra, molto riservata ed oculata sem-

pre, non pedissequa o troppo collegata agli interessi altrui.

Ma altri doveri ancora ci si fanno ora presenti. Dobbiamo profittare di questa sosta per ordinare la casa; finire questo affare spinoso del pareggio: tra le spese e le entrate, e l'ordinamento amministrativo; tenere agguerrito l'esercito; e per poterlo mantenere, adoperarlo nelle opere della pace; assecondare la politica di quelle potenze, che vogliono evitare possibilmente una guerra, la quale verrebbe a disturbarci nel nostro interno ordinamento; se l'Inghilterra, se l'Austria, se gli Stati minori desiderano di evitare questa guerra, unirci con essi e prendere, anche un'iniziativa d'una politica di pace; cercare che la Turchia mantenga i patti a' suoi sudditi cristiani, affinché la Russia, col pretesto di proteggere, non si faccia padrona di paesi, donde minaccierebbe l'Europa, e gli interessi dell'Italia per primi; far vedere alle potenze non aggressive i pericoli comuni, che verrebbero dal lasciare insoluita a lungo la quistione orientale; e cercare con esse quella soluzione che combini gli interessi generali.

Infatti l'Italia dovrebbe anche in Oriente avere una politica attiva, farvisi vedere colle sue forze marittime, a proteggere le colonie italiane, mostrare alle popolazioni orientali che l'Italia desidera la loro indipendenza, ma che questa non l'avrebbero coll'accettare il predominio della Russia, interessarsi presso tutte le altre potenze dell'Europa a loro favore.

Non sarà però possibile mai all'Italia una politica estera quale si conviene a' suoi interessi ed al suo avvenire, se non si affretterà all'interno ordinamento durante questa tregua, più che non pace, che abbiamo adesso. E l'ordinamento interno non sarà possibile, se la Nazione intera non verrà in pronto aiuto al Governo nazionale. Quello slancio che la Nazione ebbe per la guerra dell'indipendenza bisogna che lo abbia adesso per cose che di natura loro non eccitano l'entusiasmo, ma che pure importano quanto la guerra alla salute della patria.

La via più corta per giungere al consolidamento della Nazione è quella di fare una cosa alla volta, ma di fare presto e bene quella. Ed ora ciò che importa prima di tutto è l'assetto finanziario.

In questo la Nazione deve correre incontro al suo Governo, comprendendo che non è buono nessun piano finanziario, il quale rimetta il pareggio ad altri tempi. L'avvenire, del quale non siamo padroni di disporre da soli, ci sfuggirebbe, se non sapessimo fare oggi piuttosto che domani l'opera che c'incombe oggi stesso.

P. V.

Il diritto elettorale in Italia.

La statistica elettorale pubblicata dalla divisione di statistica del Ministero di agricoltura e commercio mostra come la vita politica non sia poi così languente tra noi come alcuni vorrebbero far credere. Nelle ultime elezioni politiche generali sopra 504,263 elettori iscritti, ne accorsero all'urna 271,923 cioè in media 54 per cento. Piuttosto che per regioni o per compartimenti, giova cercare la maggiore o minore affluenza di elettori per province e per collegi elettorali. Vi sono province in cui si presentarono da 81 a 71 elettori per cento; la cifra minima si ebbe nella provincia di Livorno, e fu di 33 per cento. Adunque in nessuna provincia si ebbe meno del terzo degli elettori; il che non è poco in paesi per gran parte nuovi alla libertà, e stancati da parecchie elezioni gene-

Le notizie che ci pervengono dalla Repubblica americana sono d'una gravità eccezionale. Il Congresso dei rappresentanti, a quanto riferisce un telegramma odierno, ha adottato l'articolo che accusa Johnson di avere violato le attribuzioni del suo ufficio colla destituzione di Stanton e con la nomina di Thomas senza il consenso senatoriale. Il congresso adottò pure l'articolo che incolpa Johnson di avere violato la legge sull'esercito cercando di indurre il generale Emory ad obbedire a degli ordini che non erano stati trasmessi da Grant, generale in capo dell'esercito della Repubblica. Si è dunque in piena guerra fra i grandi poteri della Confederazione; né si può prevedere fin d'ora quale sarà l'esito di questo deplorabile conflitto. Certo, se dovesse soccombere Johnson, quella politica conciliatrice che tanto contribuì a rimarginare le piaghe aperte nella Repubblica dalla guerra civile, dovrebbe cedere il posto a una politica di vendette e di rappresaglie che probabilmente troverebbe in Stanton un rigido esecutore. Ove si pensi che questo stato di cose coincide appunto con l'agitazione elettorale per l'elezione del presidente, si dovrà convenire che la Repubblica americana attraversa una crisi della più pericolosa e che non si esagera punto pensando che la sua esistenza è minacciata.

Il viaggio in Germania del principe Napoleone, il quale, secondo un dispaccio di oggi, è giunto a Francoforte, e il risultato che ebbero nella Baviera le elezioni per il Parlamento doganale Germanico, hanno dato motivo a delle voci che destano un grande interesse o una certa apprensione nei circoli governativi prussiani. Si tratterebbe che il primo ministro del Wurtemberg, signor di Barnhuler, sarebbe messo alla testa di una combinazione tendente a recare ad effetto l'articolo 4 del trattato di Praga che tratta della formazione di una confederazione della Germania meridionale. Soltanto a questa confederazione che sarebbe da modellarsi sul programma dell'imperatore Francesco Giuseppe presentato al Congresso dei principi a Francoforte, anche l'Austria dovrebbe partecipare, onde la lega si chiamerebbe confederazione tedesca meridionale danubiana. Il Governo di Monaco e più specialmente il principe Hohenzollern sarebbe in perfetto accordo circa questo progetto, e si pensa che il granduca di Baden non potrebbe isolarsi, qualora la Francia favorisca la nuova Confederazione. Ora il favore del Governo francese sarebbe assicurato e il viaggio del principe Napoleone avrebbe appunto in scopo di affrettare l'effettuazione di questo piano tendente ad equilibrare l'influenza prussiana nella Germania settentrionale. Limitandoci a registrar queste voci, aspettiamo che i fatti ne rechino la smentita o la conferma.

Sui confini della Polonia la Russia e l'Austria fanno preparativi come se la guerra fosse fra loro imminente. Il Governo russo raccoglie truppe ne' luoghi confinanti colla Galizia, e l'Austria rivolge lo sguardo alla difesa strategica di quella provincia, e pensa di allargare le fortificazioni di Cracovia in modo da farne una piazza militare di primo ordine e munire Eperies, città dell'Ungheria, che domina il passo dei monti Carpati.

Si sa che al Parlamento di Bukarest il ministro Brătianu non solo dichiarò di non essere disposto a fare il grandmo per conto del Governo ottomano ma accennò anche alle aspirazioni nazionali della popolazione rumena. Questa frase serve a molte interpretazioni; e difatti molte conghietture si fanno sulla missione di Cantazureno e del vescovo di Melchisedec a Pietroburgo. Dicesi che uno dei piani del Governo dei principi uniti si è quello d'annetterci niente meno che la Transilvania, il Banato e la Bukovina; la Russia poi cederebbe la Bessarabia come regalo di nozze ad una principessa russa che sposerebbe il principe Carlo, proclamato re di Rumenia. E quindi a ragione che anche l'Austria si allarma di questi progetti ed è del pari a ragione che la stampa viennese consiglia di rinvier reclami per tali progetti non già a Bukarest, ma a Pietroburgo donde partono i fili di tutti questi raggi.

Le provincie greche sono agitissime per la prospettiva delle imminenti elezioni. Carteggi da Atene riportano, fra gli altri casi, che in Messenia i partigiani di Bulgari maltrattarono i comandaristi. L'opposizione ha lanciato il suo programma segnato da Comanduros, capo d'uno degli ultimi gabinetti ateniesi. Uno degli articoli di questo programma è così formulato: «Sviluppa marcialmente e militarmente il paese; pronto armamento dello Stato, come lo esige la sua missione in Oriente e fraternizzazione del popolo Ellenico cogli altri popoli cristiani dell'Oriente.»

La Gazzetta Ticinese afferma che, secondo comunicazioni preliminari del capo del dipartimento delle

rali in pochi anni. Le proporzioni sono alquanto diverse per collegi elettorali; qui il massimo è segnato da 93 votanti su cento elettori e il minimo da 23. In complesso poi vi furono 324 collegi in cui accorse più della metà degli elettori, e 169 in cui ne accorse meno. Ecco come la media generale di 54 per cento in tutto lo Stato apparisca più incoraggiata ove si consideri la proporzione dei votanti per collegi; perocché i collegi in cui accorse più di metà degli elettori sono da 69 a 70 per cento.

Sotto l'aspetto dell'accordo tra gli elettori nella scelta dei candidati la statistica ci offre dati meritevoli di considerazione. Le elezioni riuscite a primo scrutinio furono 178 soltanto su 493; il che dimostra come l'opinione pubblica sia incerta nel giudizio delle capacità politiche, e come i partiti sieno tuttora divisi. Sembra naturale che alla seconda prova, ossia ai ballottaggi, concorresse minor numero di elettori, sì per la stanchezza, sì perchè alcune frazioni dei partiti perdonano nei ballottaggi il loro proprio candidato, e tuttavia si ebbe ancora la stessa proporzione, anzi accresciuta di 1 per cento, vale a dire 55 votanti sopra 100 chiamati a votare per secondo squittinio.

Quanto all'importanza delle votazioni stesse troviamo che gli eletti al primo squittinio riportarono in media 813 voti ciascuno, che è un numero assai considerevole. Vi sono però deputati che al secondo squittinio ebbero solo dal 16 al 20 per cento dei voti degli iscritti; in 110 collegi i deputati ebbero meno di 55 voti su cento votanti. Insomma, riunendo in una formula sintetica il risultato di queste elezioni generali, si ha che la rappresentanza nazionale esprime il mandato di oltre metà degli iscritti ad onta che siano occorsi 315 ballottaggi.

LA TASSA DEL MACINATO

È stata distribuita ai deputati la Relazione della Commissione per la tassa del macinato, a cui fa seguito il progetto di legge che riferiamo.

Art. 1. È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, e di altre determinate materie farinacee.

S'intenderà per macinazione, negli effetti della presente legge, ogni operazione di macinazione, triturazione, pilatura e simili; e per molino ogni apparecchio con cui si facciano queste operazioni.

Art. 2. Questa tassa sarà di lire due per quintale dei prodotti ottenuti dalla macinazione del frumento, o dalla pilatura del riso; e di una lira per quintale dei prodotti della macinazione o pilatura di ogni altro cereale o di legumi secchi o di castagne.

Art. 3. Sui prodotti menzionati nell'articolo precedente introdotti dall'estero verrà pagata una tassa eguale a quella con cui li colpisce la presente legge, e ciò in aggiunta a quei dritti doganali a cui fossero sottoposti.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel regno si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato nel caso di transito.

Alla esportazione dello Stato dei prodotti di cui si tratta e del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione o pilatura, con le norme che verranno prescritte per decreto reale, colla deduzione del 40 per cento.

Art. 4. Chiunque esercita un molino sarà tenuto a dichiararlo alla autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge; e chi intende nello avvenire di impiantare un molino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macchine di un molino in esercizio dovrà fare la menzionata dichiarazione alla autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro.

Art. 5. Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 2 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà cent. 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macchine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ritirare una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di quest'articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale.

Art. 6. L'agente finanziario invierà agli esercenti dei mulini situati nel suo distretto una scheda, perchè facciano la dichiarazione della qualità e quantità delle materie soggette a dazio, che ciascuno di essi macinò l'anno precedente e della media dei tre ultimi anni.

Lo accertamento della qualità e quantità della produzione sarà fatto ogni due anni, e, per quanto lo comporti la natura dell'ente da tassarsi, col metodo e colle norme stabilite dalle leggi 14 luglio 1864, N. 1830, 23 giugno 1866, N. 3023 e 28 maggio 1867, N. 2749 sulla ricchezza mobile, e la quantità accertata servirà di base per un biennio alla commisurazione del canone annuo da pagarsi al mugnaio.

Il governo avrà diritto di aggiungere alle Commissioni locali un suo secondo delegato. In caso di parità di voti, quello del presidente la dirime.

Se verrà istituito un nuovo molino, o saranno aumentati gli apparecchi di macinazione nei mulini esistenti, o la potenza dei medesimi, il nuovo canone sarà fissato in base alla macinazione presunta allo appoggio di calcoli di confronto, e avrà luogo, occorrendo, il richiamo alle Commissioni contemplate dalle leggi citate al secondo comma di questo articolo.

Art. 7. Coloro che portano materie a macinare pagheranno a loro scelta in danaro od in natura la tassa stabilita dall'articolo 2 nelle mani dell'esercente del molino. Né essi né altri che vantar credessero un diritto reale sui prodotti della macinazione, potranno ritirarli, prima d'aver soddisfatto l'imposta.

Il governo del Re potrà determinare quali sieno i mulini cui è fatto obbligo:

a) Di tenere un registro a matrice, da cui sapiano le qualità e quantità delle materie macinate;

b) Di lasciare la bolletta che attesti la tassa pagata dal contribuente e l'ammontare della mulenda.

Art. 8. L'esercente sarà tenuto di pagare all'erario l'ammontare del canone fissato nel modo indicato all'articolo 6, o quello della tassa commisurata a norma dell'articolo 13.

Il pagamento sarà fatto dall'esercente in rate eguali quindicinali, nella cassa del contabile più prossimo al luogo dove esiste l'esercizio.

Per i mulini a cui verrà applicato il contatore meccanico l'ammontare della rata quindicinale sarà ragguagliato alla tassa che si presume dovuta dall'esercente durante l'anno, salvo i compensi nelle rate dell'anno successivo.

La seconda quindicina di ogni mese comprende quei giorni che corrono dal 16 inclusivo sino alla fine del mese stesso.

Sulle somme versate alla scadenza sarà accordato all'esercente un abbuono non minore dell'1 e non maggiore del 2 per cento.

In caso di ritardo di pagamento, oltre due rate, tale abbuono non verrà accordato su quelle rate per le quali si verificò la mora di un mese.

Art. 9. Nelle campagne ove esistono gruppi di mulini, la cui forza produttrice esuberi di molto i bisogni del raggio di territorio a cui sono naturalmente chiamati a provvedere, si farà luogo, sull'istanza di chiunque degli interessati, alla revisione annua del canone attribuito.

Art. 10. Gli esercenti di mulini potranno pagare in anticipazione una o più rate quindicinali, ricevendone lo sconto in ragione del 6 per cento all'anno.

Art. 11. Gli esercenti di mulini, in vicinanza dei quali ne venisse istituito uno nuovo, e quello che esisteva aumentasse il numero delle sue macchine o la sua potenza, potranno presentare dichiarazioni rettificative, ed ottenere riduzioni del canone nel corso dell'anno, quando giustifichino che da ciò sia derivata la diminuzione di un quinto o più dell'ordinario lavoro annuale.

Il compenso sarà difilato dalle rate scadenti dopo la pronunciata riduzione.

Art. 12. La sospensione del lavoro del molino durante l'anno, per forza maggiore, non darà luogo alla esonerazione od alla restituzione proporzionata del canone, se non duri per un tempo doppio di quello che era stato calcolato nello stabilire il canone stesso, e, nel caso che la sospensione non fosse stata prevista, se non duri continuamente più di due mesi.

Art. 13. Il governo potrà esigere dall'esercente il molino la tassa sulla base delle indicazioni di un congegno meccanico applicato alle macchine a cura dell'amministrazione, il quale, anche col suffragio di altri elementi di calcolo, accerti colla maggiore approssimazione il prodotto della macinazione.

Tale facoltà non potrà più essere esercitata dal governo nel primo biennio, dopo che siano stati pubblicati i ruoli della tassa formati col sistema prescritto dalle leggi citate all'articolo 6, semprechè non si aumentino gli apparecchi di macinazione o la potenza dei medesimi.

Art. 14. Nel caso previsto dal precedente articolo, gli esercenti dovranno prestarsi a porre le macchine in condizioni tali che possa esservi applicato il contatore.

Se il mugnaio vi si rifiutasse, le macchine verranno poste fuori d'esercizio.

Le spese per il contatore, per la sua applicazione e manutenzione e per l'adattamento delle macchine saranno a carico dell'erario.

Art. 15. Dove il governo lo riconosca indispensabile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute.

Art. 16. L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti, che ne abbiano i mezzi una cauzione ragguagliata al canone o alla tassa di un biennio.

Art. 17. Il credito dello Stato contro l'esercente per il pagamento della tassa è privilegiato sul molino, ancorchè non ne sia proprietario l'esercente medesimo.

Il proprietario del molino risponde inoltre solidariamente coll'esercente del canone o della tassa dovuti allo Stato.

Art. 18. Se l'esercente del molino venisse sospeso dall'esercizio, o se egli si rifiutasse di continuare nel medesimo, il governo avrà diritto, se l'ordine pubblico lo richiegga, o di porvi un amministratore per conto dell'esercente, o di obbligare il comune a far esercitare il molino per conto dello Stato.

Art. 19. Sarà pienamente libera l'entrata nei mulini e l'uscita del frumento e degli altri generi indicati all'articolo 2, e dei prodotti della macinazione.

Art. 20. I delegati dell'autorità finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali adatti alla macinazione, e farvi le verificazioni occorrenti, e di prendere ispezione dei registri.

Essi potranno anche adire l'autorità giudiziaria

per le visite domiciliari che si rendessero necessarie, nel caso di macinazione non dichiarata.

Art. 21. Fuori i mulini o i luoghi di macinazione abusiva, la circolazione delle materie da macinare o dei prodotti della macinazione, di cui all'articolo 2, non potrà assoggettarsi, in quanto non si tratti di precipitazioni generali di dogana, a visite od a restrizioni di sorta.

Art. 22. Il governo potrà sospendere dallo esercizio del molino per tempo determinato od indeterminato il mugnaio:

1. Che rimanga in arretrato del pagamento di sei rate quindicinali del canone o della tassa dovuti.

2. Che non dichiarò entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macchine.

3. Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggior per conto dello Stato di quello che la legge prescrive.

Art. 23. Saranno sottoposti a multa da L. 50 a 500 gli esercenti di mulini:

1. Che non fossero forniti della prescritta licenza, o non l'avessero rinnovata in tempo debito.

2. Che non dessero subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'amministrazione.

3. Che adoperassero macchine poste fuori d'esercizio nel caso previsto dall'articolo 14, o continuassero a macinare dopo e finchè duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente.

4. Che rifiutassero ai delegati dell'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio delle facoltà di cui è cenno all'articolo 20.

5. Che togliessero o guastassero i congegni meccanici applicati dal governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero i bolli; e, tanto in questo quanto nei casi accennati al numero 3 dell'art. 22, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 24. Coloro che avessero macinato senza aver fatto la dichiarazione prescritta dall'articolo 4, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 2, 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, dovranno pagare una multa che si misurerà tra il doppio e il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo se, chi non dichiarò il suo esercizio, riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Art. 25. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, num. 1827.

Nel caso di macinazione non dichiarata avrà inoltre applicazione l'articolo 23 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio.

Art. 26. Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed in caso di corruzione saranno puniti inoltre colla interdizione dei pubblici uffici e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire.

Art. 27. Per poter far luogo alla eventuale applicazione d'un congegno meccanico ai mulini, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di L. 100.000.

Art. 28. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869, e a datare dal tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1856, N. 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuti all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Art. 29. Col primo gennaio 1869 cesserà pure il diritto di prestito e fono che si esige nei comuni aperti delle provincie venete e mantovane, e verranno riscossi nei comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta dal decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018, per le altre parti del regno.

Art. 30. Il governo del Re ha facoltà di provvedere, con decreto reale, a quanto occorra per la esecuzione di questa legge.

Uniti alla Relazione dell'onorevole Cappellari si trovano tre documenti, di cui diamo il sunto:

1. Rapporto dell'onorevole Giorgini a nome della Sottocommissione per l'esame degli apparecchi meccanici. In esso è descritto il misuratore dell'ingegnere Daina di Bergamo, che alla prova diede soddisfacente risultato, e che costerebbe per ispesse di impianto non più di cento lire per macchina, lo che darebbe una spesa di percezione rappresentata dall'interesse annuo di 10 lire per macchina, alle quali aggiungendone altrettante per mantenimento e sorveglianza, si avrebbe per le 40.000 macchine, alle quali si potrebbe applicare e che forniscono 941 delle farine prodotte in Italia, esclusa la Venezia, una spesa di 800.000 lire, ossia circa un per cento del provento dell'imposta.

2. Relazione dell'onorevole Giorgini alla Commissione sul dazio delle bevande, la quale conchiude:

1.º Che nella condizione presente della proprietà fondiaria e dell'industria agricola, una tassa sulla fabbricazione dei vini si deve assolutamente escludere;

2.º Che la nostra tassa sui vini si possa e si debba riordinare sopra una base più equa e più razionale;

3.º Che la riforma della tassa sui vini non possa

dare, almeno in un tempo molto prossimo, un prodotto di qualche rilievo, per la finanza dello Stato.

3. Il prospetto della situazione del debito pubblico al 31 dicembre 1867 confrontata con quella del 1866. Ecco il sunto:

	1867	1866
Consolidati	L. 262,433,305.74	L. 240,923,126.4
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	57,756,300.38	23,268,238.2
Debiti non inclusi	28,421,403.70	20,065,954.4
	L. 348,611,009.88	L. 293,257,319.1
Spese varie	746,000.—	675,500.—
	L. 349,357,009.88	L. 293,932,819.1

Ne risulta l'aumento ad aggravio del 1867 L. 55,424,250.70; aumento proveniente dal servizio del prestito forzato, dalla parte assunta del debito pontificio e da nuovo consolidato iscritto.

I 348 milioni che costa il servizio del debito pubblico si dividono come segue:

Interessi	L. 316,988,377.27
Estinzione	28,086,872.61
Premii	3,535,820.—

L. 348,611,009.88

Questa è un'enorme somma che raccomandiamo all'attenzione di coloro, i quali credono che non occorre aver fretta e che ci è tempo per provvedere alle finanze. Il debito pubblico non si arresterà che quando il bilancio sarà pareggiato, perchè ogni operazione di finanza per parare al disavanzo è sorgente di nuovo disavanzo, accrescendo nell'anno successivo i carichi del debito pubblico.

ITALIA

Roma. Scrivono da Roma alla Nazione:

Dicesi che il cardinale Antonelli abbia fatto interpellare il governo di Prussia se avesse a fare alcun'osservazione in proposito qualora l'ex-re Giorgio di Hannover decidesse di ritirarsi a vivere in Roma. Il Governo di Berlino avrebbe fatto rispondere al cardinale per mezzo del sig. Arnim che non aveva a fare alcuna osservazione in proposito, essendo il governo pontificio liberissimo di ospitar chiechessia. Io credo che tal risposta sia stata data di cuore dalla Prussia che vedrebbe assai volentieri l'ex-re a Roma che a Vienna. Intanto però sono degne d'osservazioni tutte queste delicatezze che si fanno dalla nostra Corte al governo prussiano. Che vuol dire esser forti e potenti! Siate tali ancor voi e ricordatevi che la vecchia civiltà segue sempre l'istesso stile, adora i potenti e calpesta i deboli da cui poco può sperare. Guardate come è trattata l'Austria nell'affare del Concordato....

Un ufficiale dei zuavi ha composto una commedia francese che voleva stampar qui, ma non gli venne concessa licenza; e perciò sarà stampata in Svizzera o nel Belgio. Mi dicono sia intitolata *Xir-Patrik* o il *Venditore di Sardine* e vi saranno allusioni ad altissimi personaggi. Questi libelli, queste monete sono i prodromi di ciò che avverrà in Francia se il Napoleonismo prosegue nella sua attuale funesta via. Allorché nel passato secolo comparvero i libelli contro Maria Antonietta, poco andò, e la monarchia fu atterrata.

— Scrivono da Roma al Diritto: Si sta organizzando un corpo di treno per servizio dell'armata italiana. E poi si dirà che a Roma non si riforma per la ragione del *non possumus*, quando si tratta di fortificazioni, di aumento di truppe, allora il detto negativo volta faccia e diviene positivo. L'immutabilità non è nelle istituzioni, ma nell'interesse.

ESTERO

Austria. La *Corrispondenza dal Nord-Est* ha da Vienna una lettera, la quale espone sotto una nuova luce le condizioni politiche interne dell'Austria, e contiene particolari interessanti sugli intrighi che si ordiscono affine di rovesciare il ministero, e opporsi al movimento liberale e costituzionale, donde deve uscire la rigenerazione dell'Austria.

Alla testa di questi intrighi starebbe il principe Auersperg, capo del ministero cisleitano, e il signor Schmerling. Il primo ha per sé quella parte dell'aristocrazia che professa i principi centralisti; il secondo l'alta burocrazia. Ambedue si adoperano a concertarsi coll'alto clero, e a guadagnare i capi del partito cattolico, preparando così una vasta e potentissima coalizione che sarebbe dapprima diretta contro il ministero cisleitano, il cui presidente Auersperg è stufo dei suoi colleghi dottori.

— Secondo una corrispondenza della *Presse*, devono aver luogo grandi trasformazioni nella marina austriaca, con le quali si connetterebbe l'incarico dato all'ammiraglio Tegelhoff di compilare un memoriale sul riordinamento della flotta. Si spera che le proposte liberali dell'ammiraglio a questo rispetto trionferanno, malgrado l'opposizione che trovano in alto. Le fregate corazzate *Arciduca Massimiliano*, *Solamandra* e *Imperatore Massimiliano* vengono armate per provare i nuovi cannoni per le fregate corazzate.

Francia. Scrivono da Parigi all'*Opinione*: Per ritornare alla questione d'Oriente ed alle preoccupazioni della diplomazia vi dirò pure che

PACIFICO VALUSSI *Direttore e Gerente responsabile*
C. GIUSSANI *Condirettore*

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARI

ATTI UFFICIALI

N. 134. p. 3.
MUNICIPIO DI LESTIZZA

Avviso di Concorso

A tutto il mese di Marzo p. v. resta aperto il concorso ai posti di Segretario e di Cursore in questo Comune.

L'anno stipendio di Lit. 1.400.— annuo al posto di Segretario e di Lit. 370.37 a quello di Cursore, verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Gli aspiranti dovranno produrre le loro domande relative a quest'Ufficio entro il termine suddetto corredate dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita.
b) Evidenza politica e criminale.
c) Certificato di sana costituzione fisica.

d) Patente d'abilitazione all'Ufficio di Segretario Comunale per l'aspirante a Segretario.

e) Tabella dei servizi prestati.

La nomina rispettiva spettano al Consiglio Comunale.

Dall'Ufficio Municipale

Lestizza il 18 Febbraio 1868

Il Sindaco

NICOLÒ D. FABRIS

ATTI GIUDIZIARI

N. 1190 p. 1.

Avviso

Si fa noto che il r. Tribunale Prov. di Udine con deliberazione 31 Gennaio p. p. n. 824 ha interdetto per prodigalità Pietro del fu Luca Calderari d.o. Schiavente di Venzone al quale venne da questa Pretura nominato curatore lo zio Francesco q.m. Antonio Pascolo d.o. Serdio dello stesso luogo.

Dalla R. Pretura
Gemona 4 Febbraio 1868

R. Pretore

RIZZOLI

Sporeni Canc.

N. 192 p. 1.

EDITTO

Si notifica all'assente Daniele della Schiava di Andrea di Moggiò, che Giuseppe Nais di Moggiò produce a questa R. Pretura la petizione processiva 17 Giugno 1867 n. 2205 contro di esso in punto; pagamento di fior. 300.— in pezzi d'oro da 20 lire ed accessori mutuatigli con contratto 29 novembre 1863.

Non essendo pertanto noto il luogo di sua dimora, sopra istanza pari data e n. gli fu deputato curatore a di lui pericolo e spese questo avv. dott. Luigi Perisutti onde la causa possa secondo le vigenti leggi pronunciarsi come di ragione e quindi si eccita esso della Schiava a comparire personalmente nel giorno 16 marzo p. v. a ore 9 ant. fissato per il contradd. o a far tenere al deputato curatore i necessari mezzi di difesa, istituire un altro o provvedere come meglio crede al proprio interesse, altrimenti dovrà attribuire a se medesimo le conseguenze della sua inazione.

S' inserisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Moggiò 15 Gennaio 1868.

Il Reggente

COFLER

N. 1289. p. 1.

EDITTO.

Si rende noto che sopra odierna Istanza n. 1289 di Pietro Peresson detto Zerlin di Fiesse in confronto della eredità giacente della fu Caterina Celotti Mazzolini rappresentata dal Curatore avvocato Campes di qui avrà luogo in questo ufficio da apposita Commissione Giudiziale nei giorni 4 11 e 23 maggio p. v. sempre dalle ore 9 ant. alle ore una pom. il triplice esperimento d'asta per la vendita delle realtà descritte nel precedente Editto 28 novembre 1867 n. 11429

alle condizioni in quello inserito; pubblicato nel Giornale di Udine li giorni 5 6 o 7 del corrente febbraio all' n. 30, 34 e 32.

Si affigga all'albo Pretorio, in Fiesse, e si inserisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Tolmezzo 5 febbraio 1868.

Il R. Pretore
ROSSI

N. 328. p. 1.

EDITTO

Si fa noto che con deliberazione 7 corr. n. 170 del R. Tribunale di Udine fu interdetta per imbecillità Domenica fu Biaggio Forgiarini Paschin di qui, alla quale fu deputato curatore il di lei cognato Valentino Cargnelutti Bernardel pur di qui.

Locchè si pubblichi in Gemona, e per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Gemona 11 Gennaio 1868

Il R. Pretore
RIZZOLI

Sporeni Canc.

N. 352. p. 1.

EDITTO

Si rende pubblicamente noto che nei giorni 30 Marzo 15 e 27 aprile p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. nel locale di residenza di questa Pretura si terranno ad Istanza dei sigg. Giuditta Petrucco ved. Girolami dott. Anacleto, G. Batta Giulio, Osualdo maggiori, Adelaide, Giulio, Eugenio, Luigia fu Giuseppe dott. Girolami minori tutelati dalla madre Giuditta Petrucco-Girolami, coll' avvocato dott. Fadelli ed a carico dell'avv. dott. Giovanni Centazzo curatore dell'assente ed ignota dimora Osualdo fu Giovanni Ret-Castellan di Fanna, e del creditore iscritto sig. Luigi Plateo tre esperimenti d'asta sulla vendita degli immobili sottodescritti, alle seguenti

Condizioni

1. Gli immobili saranno venduti in tanti lotti, quanti sono gli appezzamenti.
2. Al primo, e secondo esperimento d'asta gli immobili saranno deliberati soltanto a prezzo superiore od eguale a quello della stima giudiziale, ed al terzo incanto anche a prezzo inferiore, semprechè sieno coperti i creditori iscritti.

3. Ogni aspirante, meno però gli esecutanti, dovrà depositare a mani della commissione a cauzione dell'offerta il decimo del prezzo di stima in moneta al corso dell'ultimo listino della Borsa di Venezia, e sarà trattenuto il deposito al solo deliberatario, ed agli altri oblatori sarà restituito.

4. Il deliberatario entro otto giorni dalla delibera dovrà depositare presso il R. Tribunale Provinciale di Udine in moneta al corso dell'ultimo listino della Borsa di Venezia il prezzo di delibera meno l'anticipato deposito di cauzione sotto pena di reincanto a tutte di lui spese, e danni, ma gli esecutanti rimanendo deliberatari saranno tenuti a depositare soltanto l'importo che superasse il loro credito capitale, interessi, e spese tutte da liquidarsi dal Giudice.

5. Tutti i pesi inerenti agli stabili, le spese tutte posteriori alla delibera, e la tassa di trasferimento di proprietà devono rimanere ad esclusivo carico del deliberatario.

6. Gli esecutanti non assumono alcun obbligo di manutenzione per i beni sui quali seguirà la delibera.

7. Il deliberatario conseguirà la definitiva aggiudicazione dei beni allora soltanto che avrà giustificato il deposito del prezzo effettuato presso il R. Tribunale Prov. di Udine, nonchè il pagamento della tassa di trasferimento, ed anche gli esecutanti rendendosi deliberatari dovranno giustificare il deposito del prezzo che superasse il loro credito capitale, interessi e spese da liquidarsi, ed il pagamento della suddetta tassa di trasferimento.

Descrizione degli immobili da vendersi siti nel Comune Consuorio di Fanna

Lotto 1. Fondo con stalla in mappa al n. 903 di pert. 0.08 rend. l. 4.80 stim. it. l. 408.62

Lotto 2. Prato con frutti in mappa al n. 894 di p. — 13 r. l. — 14
• 893 • — 08 • — 10
— 19 — 00
it. l. 108.50

Lotto 3. Bosco castagnolo da taglio detto la spessa in mappa al n. 3630 a. di c. p. 0.75 rend. l. 0.74 it. l. 65.82
Lotto 4. Bosco castagnolo da taglio d.o da Dour in map. al n. 1414 di cons. p. 1.32 r. l. 0.62 stim. it. l. 100.82

Lotto 5. Terr. arb. d.o da Prat o dei Trozzi in map. al n. 1938 di p. 5.02 r. l. 9.44 stim. it. l. 612.50

Lotto 6. Arat. arb. vit. detto Branch in map. al n. 2576 di pertiche 7.14 r. l. 15.78. it. l. 875.00

Boni situati nel Com. cons. di Maniago

Lotto 7. Prato detto Pradis o Calcinis in map. all' n. 7401, b di pert. 3.72 r. l. 1.68. 7402 b di p. 0.05 r. l. 0.43. it. l. 343.75

Lotto 8. Terr. parte privo e parte ar. detto Negredo in map. al n. 84.38 di pert. 1.50 r. l. 0.19 it. l. 122.50

Lotto 9. Prato detto Pradis in map. al n. 3982 di p. 2.24 r. l. 1.01 it. l. 137.20
Il presente si pubblichi nei soliti luoghi e s' inserisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Maniago 20 Gennaio 1868
Dalla R. Pretura

Il R. Pretore
D. RORZI

Mazzoli Canc.

N. 17400 p. 2.

EDITTO

La R. Pretura in Civile rende noto che sopra istanza 12 Ottobre 1867 n. 15580 prodotta dalle Lucia Anna, Lucia Antonia e Rosolina Agnese fu Giuseppe Soberli minori rappresentate dall' Ava e tutrice Anna Cusson vedova Soberli, contro Gio. Batta, Marco, Antonio, Giuseppe e Pietro Michiele, Pompeo Turolo, Giuseppe e Luigia di Antonio Coren minori rappresentati dal padre esecutanti, nonchè contro i creditori iscritti Riccardo ed Amelia fu Antonio Mattiani minori rappresentati dalla madre Elisabetta Ciani vedova Mattio ed in seguito al protocollo odierno a questo numero in cui fu espressa la pratica del §. 140 del Giud. Reg. ha fissato il giorno 21 Marzo 1868 p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pom. per la tenuta nel locale del suo ufficio, del quarto esperimento d'asta per la vendita dello stabile in calce descritto alle seguenti

Condizioni

1. Ogni aspirante all'asta dovrà depositare un decimo del valore di stima del fondo a cauzione dell'offerta, ad eccezione dei creditori iscritti i quali saranno anche esenti dal deposito del prezzo di delibera: fino alla concorrenza del proprio credito.

2. In questo quarto esperimento seguirà la delibera a qualunque prezzo.

3. Entro 14 giorni dalla delibera dovrà essere effettuato il deposito Giudiziale del prezzo sotto pena di perdere il deposito cauzionale per le spese e danni per la nuova asta.

4. Tutte le spese, tasse ed imposte dalla delibera in poi staranno a carico del deliberatario.

5. Le esecutanti non garantiscono e vizioni e vendono a rischio e pericolo.

Descrizione dell'immobile da vendersi sito in S. Pietro.

Prato con coltivo da vanga vitato con gelsi detto Zashazina in map. al num. 3087 di p. 5.72 rend. au. l. 12.30 stimato au. fior. 220.64

Il presente si affigga in quest'albo Pretorio, nei luoghi soliti e s' inserisca per tre volte nel Giornale di Udine.

Dalla R. Pretura
Civile 2 Dicembre 1867

Il R. Pretore
ARMELLINI

Syobaro Canc.

DEPOSITO SEMENTE BACHI
ORIGINARI BIVOLTINI

Prima riproduzione Giapponese annuale bianca, verde su cartoni e sgranata, nonchè Gialla Levante Russa su tele.

Piazza del Duomo N. 438 nero.
ALESSANDRO ARRIGONI

AVVISO AI BACHICULTORI

Fino al 10 corrente la sottoscritta Ditta è in grado di fornire
SEMENTE BIVOLTINA ORIGINARIA DEL GIAPPONE
Prezzo per ogni cartone Forini 7.00 in argento.

Udine 1 Marzo 1868

A. KIRCHER ANTIVARI

SOCIETA' IN PARTECIPAZIONE

per l'acquisto di seme da bachi

ORIGINARIO DEL GIAPPONE

per l'educazione dell'anno 1869

Incoraggiata dal buon successo ottenuto anche dall'ultima spedizione, la sottoscritta Commissione ha determinato di rinnovare la Società in partecipazione per l'acquisto di seme originario del Giappone per la coltivazione del venturo anno, valendosi dell'opera dei soliti Commissari Signori ANTONIO DUSINA, e VINCEZ GATTINONI.

A quest'uopo col giorno di domani e sino a tutto il giorno 30 del venturo mese è aperta una sottoscrizione per la città presso la Camera di Commercio, e per la Provincia presso tutti i Comuni sotto le condizioni che seguono.

La rappresentanza della Società resta affidata ai sottoscritti componenti la cessa Commissione

Il capitale Sociale è formato di azioni da cento lire l'una.

All'atto della sottoscrizione dovranno essere pagate lire 20; le altre 80, si pagheranno per lire 60 dal 15 al 30 Giugno p. v. e per lire 20 dal 15 al 30 Settembre successivo, secondo che sarà pubblicato con appositi annunzi, nei quali la Commissione riserverà di stabilire le comminatorie che stimerà opportune per i casi mancato pagamento.

Gli avvisi della Rappresentanza Sociale si riterranno comunicati a tutti i Soci, per ogni legale effetto, colla inserzione nel giornale dei Bandi della Provincia per la Lombardia, e nella Gazzetta di Venezia per le Provincie Venete.

I Soci, per tutto ciò che si riferisce a questa associazione, si ritengono avere e letto speciale domicilio in Brescia presso l'ufficio Municipale.

Il seme, tosto arrivato, sarà distribuito agli azionisti al prezzo di costo, coll'aggiunta di cent. 20 per ogni cartone ad aumento del fondo destinato alla esecuzione di un'opera di pubblica utilità.

Si pregano le Onorevoli Giunte Municipali di dare immediata pubblicazione presente annunzio, di ricevere le firme dei Soci e il versamento della prima rata delle rispettive azioni e di mandare alla sottoscritta presso questa Camera di Commercio, entro il 15 Aprile pros. vent., le liste dei sottoscrittori e le somme riscosse.

La Commissione coglie l'opportunità di questo annunzio per avvertire che il costo di questi cartoni testè distribuiti, pressochè tutti a buzzolo verde, fu di L. 18, 2. il cartone, e che i registri dell'azienda sociale, come nei precedenti anni, sono depositati e ispezionabili presso l'Ufficio Municipale.

Brescia 14 Febbrajo 1868

La Commissione

G. Facchi presidente — L. Mazzucchelli — G. Bellini — L. Beltoni G. Franzini — B. Maffezzoli — B. Gerardi

CARTONI

SEME BACHI
ORIGINARI GIAPPONESI

delle migliori razze di OSHIO, SINCHEN e YOKOHAMA

Deposito presso Giuseppe Berghinz Borgo Redentore N. 1455.

LA SESTA ESTRAZIONE
DELL'ULTIMO

Prestito di Milano

avrà luogo il

16 MARZO 1868

Premii da Lire 100,000 — 50,000 — 30,000 — 10,000

5000 — 1000 — 500 — 100 — 50.

Obbligazioni Originali a Lire 10

Si vendono presso il Sindacato del Prestito, via Cavour, N.9, piano terreno, Firenze.

Venezia, presso i signori Jacob Levi e figli.

Udine presso il sig. Marco Treviso.